

CAMERA DEI DEPUTATI N. 872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALAGNA, ANDÒ, BUFFONI, ALBERINI, AMODEO,
CAPPIELLO, PRINCIPE, NOCI**

Presentata il 16 luglio 1987

**Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile
concernente il saggio degli interessi legali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello che proponiamo è... l'uovo di Colombo!

Tutti siamo d'accordo nel riconoscere che il saggio degli interessi legali al cinque per cento annuo è assolutamente anacronistico e, anzi, si risolve in un premio al debitore moroso. Spesso la maggior durata delle liti, specie di quelle in punto a pagamento di somma ovvero a risarcimento di danni e simili, è determinata dalla considerazione che il maggior costo della causa finisce per trovare compensazione nella deprezzata misura degli

interessi legali per il periodo dalla domanda al saldo.

D'altra parte altre proposte di legge, per l'aumento perequativo del saggio degli interessi legali comprese nel contesto di proposte di più vasta portata, hanno finito per arenarsi nel corso dell'*iter* formativo.

In queste condizioni appare opportuno ed urgente provvedere, in termini oggettivamente specifici e limitati al punto del saggio degli interessi legali, operare in modo mirato sull'articolo 1284 del codice civile, primo comma.

Da qui la proposta che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 10 per cento in ragione di anno ».